

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 157

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante definizione delle caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative dei centri autorizzati di assistenza agricola

*(Parere ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-bis,
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 novembre 2002)



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) - Caratteristiche delle procedure e garanzie integrative

Il decreto in esame attua le disposizioni dell'articolo 3bis, comma 4bis, del Dlgs. n. 165/99, così come modificato con la legge 21 dicembre 2001, n. 441, nel quale è stabilito che gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i CAA, demandando al Ministro delle Politiche e Forestali il compito di definire, con proprio decreto, le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative relative appunto ai CAA.

Articolo 1

Definisce lo scopo – indicato in premessa - e l'ambito di applicazione del decreto, precisando che le procedure specifiche per la presentazione delle dichiarazioni relativamente a ciascun settore di intervento e le garanzie integrative di cui all'articolo 3bis, comma 4bis, del Dlgs. n. 165/99, così come modificato con la legge 21 dicembre 2001, n. 441, devono essere recepite nelle convenzioni - di cui all'articolo 3bis, comma 1, del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – con le quali gli organismi pagatori autorizzano i CAA alla ricezione, al controllo, alla presentazione all'organismo pagatore ed alla conservazione delle dichiarazioni dei propri assistiti.

Articolo 2

Dettaglia le specifiche caratteristiche cui devono corrispondere le procedure utilizzate dai CAA ai fini dell'istruttoria, della registrazione e della conservazione delle dichiarazioni, affinché alle stesse possa essere conferita immediata esigibilità.

Le disposizioni contenute nell'articolo recepiscono le prescrizioni del Reg. (CE) n. 1663/95 e, soprattutto, della Linea Diretrice n. 9 per l'applicazione del regolamento stesso, pubblicata dalla Commissione il 16 ottobre 1998, con la quale sono stabilite le regole per la delega di funzioni ad altri organismi e servizi da parte degli organismi pagatori.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Articolo 3

In coerenza con i citati Reg. 1663/95 e Linea Direttive n. 9, prescrive che i CAA sono tenuti a consentire l'accesso alle dichiarazioni ed ai documenti da essi istruiti e conservati ai funzionari della regione o provincia autonoma competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nonché ai funzionari dell'organismo pagatore e dell'Unione Europea

Articolo 4

Stabilisce i parametri per il calcolo dell'importo delle garanzie integrative che i CAA devono prestare all'organismo pagatore, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 4bis, del Dlgs. n. 165/99, }
così come modificato con la legge 21 dicembre 2001, n. 441, ai fini del contenimento dell'immediata esigibilità delle dichiarazioni trattate; detto importo è stabilito in misura non inferiore al 15% del totale degli importi richiesti nell'ambito delle dichiarazioni presentate da ciascun CAA; l'articolo definisce altresì la procedura attraverso la quale viene data comunicazione all'organismo pagatore della coerenza della cauzione con i limiti suddetti.

km

gm



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che modifica e integra il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 ottobre 2000, n. 175;

VISTO il Decreto Legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni nella legge 21 dicembre 2001, n. 441, che modifica e integra il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001;

VISTA la legge 10 giugno 1982, n° 348;

DECRETA

Art. 1

1. Gli Organismi Pagatori, di cui al regolamento (CE) n° 1663/95, previsti dal comma 2, dell'articolo 3, del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, autorizzano l'immediata esigibilità delle domande e delle dichiarazioni presentate dagli utenti tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito denominati "CAA", di cui all'articolo 3bis del Decreto legislativo n° 165/99, a condizione che le procedure istruttorie e di controllo dei CAA rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 2 del presente decreto e che alle garanzie di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 siano aggiunte le garanzie integrative definite all'articolo 4 del presente decreto.
2. Nelle convenzioni di cui all'articolo 3bis, comma 1, del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n° 165 e successive modificazioni e integrazioni, sono disciplinate le procedure specifiche proprie di ciascun settore di intervento cui si riferiscono le dichiarazioni, di cui all'articolo 2, ed i criteri di calcolo delle garanzie integrative di cui all'articolo 4.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Art. 2

1. Le procedure istruttorie e di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, devono specificare:
 - a) il settore di intervento per il quale il CAA è autorizzato a presentare le dichiarazioni;
 - b) la tipologia, la portata ed il numero di controlli da effettuare
 - c) il formato e la periodicità della comunicazione all'Organismo Pagatore degli esiti dei controlli effettuati dal CAA e delle misure adottate
 - d) i documenti giustificativi che devono essere presentati all'Organismo Pagatore per garantire che siano stati effettuati tutti i controlli ritenuti necessari all'ammissibilità delle dichiarazioni presentate
 - e) le modalità e gli standard di trasmissione dei dati, anche per via telematica, tra l'Organismo Pagatore ed i C.A.A.
 - f) i documenti relativi alle dichiarazioni presentate ed ai controlli effettuati che vengono conservati presso la sede del CAA.
 - g) Le modalità di registrazione e conservazione dei documenti di cui alla precedente lettera f).

2. Nelle convenzioni di cui all'articolo 3bis, comma 1, del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188, deve essere altresì identificato:
 - a) il personale del CAA autorizzato alla visione, al trattamento ed alla conservazione delle dichiarazioni e dei relativi documenti di cui al comma 1;
 - b) il servizio di controllo interno del CAA.

Art. 3

1. I CAA sono tenuti a consentire l'accesso alle dichiarazioni ed ai documenti di cui all'articolo 2, comma 1, ai funzionari della regione o provincia autonoma competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, nonché ai funzionari dell'Organismo Pagatore e dell'Unione Europea.

Art. 4

1. In aggiunta alle garanzie prestate dai CAA a favore dell'Organismo Pagatore, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, ciascun CAA, ai sensi del comma 4bis, dell'articolo 3bis del Dlgs. N. 165/99 e successive modificazioni e integrazioni, deve prestare a favore dell'Organismo Pagatore una polizza



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

fidejussoria per un importo non inferiore al 15% del totale degli importi richiesti nell'ambito delle dichiarazioni presentate da ciascun CAA, rilasciata secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 c.c. con operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Organismo Pagatore e con validità minima di 2 anni, prorogabile in dipendenza del verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

2. La polizza fidejussoria di cui al comma 1 potrà essere restituita o svincolata solo a seguito del definitivo appuramento da parte dell'Unione Europea – Servizi FEAOG – sezione Garanzia, della correttezza delle spese erogate sulla base delle dichiarazioni, presentate attraverso i CAA, cui l'Organismo Pagatore ha conferito immediata esigibilità.
3. La polizza fidejussoria di cui al comma 1 sarà escussa in misura corrispondente agli aiuti eventualmente non riconosciuti dall'Unione Europea a causa di inadeguata, irregolare o intempestiva effettuazione delle attività affidate da parte dei CAA, in conseguenza di atti o fatti agli stessi direttamente imputabili.
4. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla Unione Europea per la presentazione delle dichiarazioni relative a ciascun settore di intervento, il CAA e l'istituto bancario o assicurativo garante sono tenuti a dare comunicazione all'Organismo Pagatore della coerenza dell'importo della polizza fidejussoria con i limiti di cui al comma 1, allegando la relativa documentazione di attestazione.
5. Nell'eventualità dell'escussione, di cui al comma 3, della polizza fidejussoria, il CAA si impegna all'immediato reintegro della polizza fidejussoria stessa, in misura corrispondente all'importo escusso.

IL MINISTRO